



## **Il diritto dell'Unione si applica ad un'azione di annullamento di matrimonio proposta da un terzo dopo il decesso di uno dei coniugi**

*Nondimeno, una persona diversa da uno dei coniugi che propone un'azione del genere può avvalersi unicamente di taluni dei criteri di competenza previsti da tale diritto*

Nel 2012 la sig.ra Edyta Mikołajczyk si è rivolta ad un tribunale polacco chiedendo l'annullamento del matrimonio contratto nel 1956 a Parigi (Francia) dal sig. Stefan Czarnecki (deceduto il 3 marzo 1971) e dalla sig.ra Marie Louise Czarnecka, indicando di essere l'erede testamentaria della sig.ra Zdzisława Czarnecka, prima moglie del sig. Czarnecki, deceduta il 15 giugno 1999. Secondo la sig.ra Mme Mikołajczyk, il matrimonio tra il sig. Czarnecki e la sig.ra Zdzisława Czarnecka, contratto il 13 luglio 1937 a Poznań (Polonia), era ancora esistente al momento in cui il sig. Czarnecki e la sig.ra Marie Louise Czarnecka avevano contratto matrimonio, cosicché quest'ultimo matrimonio costituirebbe una relazione bigama e dovrebbe essere annullato per tale motivo. Dal canto suo, la sig.ra Marie Louise Czarnecka ha concluso per l'inammissibilità della richiesta di annullamento del matrimonio, non essendo i giudici polacchi competenti a riguardo. A suo parere, infatti, la suddetta azione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi ad un giudice francese.

Nel diritto polacco, chiunque abbia un interesse giuridico può chiedere l'annullamento del matrimonio per il fatto che uno dei coniugi è ancora vincolato da un matrimonio precedente.

Il regolamento dell'Unione relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale<sup>1</sup> si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, segnatamente, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del citato regolamento, le questioni relative a tali materie rientrano nella competenza, tra l'altro, dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova: 1) la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della domanda, oppure 2) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è anche cittadino dello Stato membro stesso.

Adito in appello, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia, Polonia) chiede alla Corte di giustizia, da un lato, se il regolamento si applichi anche alle azioni per l'annullamento di un matrimonio proposte da una persona diversa da uno dei coniugi successivamente al decesso di uno di questi ultimi e, d'altro lato, se tale persona possa avvalersi dei criteri di competenza previsti dalla suddetta disposizione del regolamento.

Nella sua sentenza odierna, la Corte osserva che, per quanto riguarda l'applicabilità del regolamento, quest'ultimo indica, tra le materie rientranti nel suo ambito di applicazione, l'annullamento del matrimonio, senza fare distinzioni a seconda della data di proposizione di tale azione rispetto al decesso di uno dei coniugi o dell'identità della persona autorizzata a rivolgersi ad un giudice con un'azione del genere. Peraltro, un'azione per l'annullamento del matrimonio

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, p. 1).

presentata da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi non compare tra le materie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento. Siffatta interpretazione è confermata anche dallo scopo perseguito dal regolamento, giacché quest'ultimo contribuisce a creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia al cui interno è garantita la libera circolazione delle persone.

La Corte considera che escludere un'azione di annullamento di matrimonio dall'ambito di applicazione del regolamento potrebbe aumentare la mancanza di certezza del diritto collegata all'assenza di un quadro regolatore uniforme in materia.

Infine, la Corte sottolinea che il fatto che l'azione d'annullamento riguardi un matrimonio già sciolto per il decesso di uno dei coniugi non comporta che essa non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento. Non è escluso, infatti, che una persona possa avere interesse ad ottenere l'annullamento del matrimonio anche dopo il decesso di uno dei coniugi. Se è vero che tale interesse deve essere valutato alla stregua della normativa nazionale applicabile, non esiste invece alcun motivo per privare un terzo che abbia proposto un'azione di annullamento di matrimonio successivamente al decesso di uno dei coniugi della possibilità di avvalersi delle regole uniformi di conflitto previste dal regolamento.

La Corte dichiara, dunque, che un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.

Riguardo ai criteri per la competenza previsti ai trattini quinto e sesto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, la Corte osserva che tali disposizioni riconoscono, a determinate condizioni, la competenza a pronunciarsi sullo scioglimento del vincolo matrimoniale ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore.

In proposito, la Corte ricorda che le regole sulla competenza fissate dal regolamento mirano a preservare gli interessi dei coniugi, a tenere conto della mobilità delle persone e a tutelare anche gli interessi del coniuge che ha lasciato il paese della residenza abituale comune.

Da ciò la Corte conclude che, pur se un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, tale terzo deve restare vincolato dalle regole sulla competenza stabilite a vantaggio dei coniugi. Di conseguenza la nozione di «attore» ai sensi del regolamento non comprende le persone diverse dai coniugi, cosicché i terzi non possono avvalersi dei criteri di competenza previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*